



INVIATO

15 FEB. 2019

Data

Protocollo N°

64801 /

Class:

Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Punto vendita carburanti Esso, ex PVF 1466 sito a Lido di Venezia (VE) via S. Gallo - trasmissione relazione "variante al progetto unico di bonifica per la parte esterna del sito (foglio 38, mappale 1022)".

**Trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 30/01/2019.**

Alla Ditta **Esso Italiana S.r.l.**  
Ufficio Commerciale di Padova  
Via Nicolò Tommaseo, 68  
35131 – Padova  
*emes@actaliscertymail.it*

e p.c.

Al **Comune di Venezia**  
Direzione Sviluppo del Territorio e Città sostenibile  
Settore Tutela e Benessere Ambientale  
Servizio Bonifiche  
Campo Manin – San Marco 4023  
30124 – Venezia  
c.a. Dott. M. Scattolin  
*ambiente@pec.comune.venezia.it*

Alla **Città metropolitana di Venezia**  
Difesa del suolo e Tutela del Territorio,  
Ufficio bonifiche  
via Forte Marghera, 191  
30173 – Mestre (VE)  
c.a. Dott. M. Gattolin  
*protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it*

All' **A.R.P.A.V.**  
Dipartimento Provinciale di Venezia  
via Lissa, 6  
30171 – Mestre – Venezia  
c.a. Dott. M. Ostoich  
*dapve@pec.arpav.it*

Alla ditta **Golder Associates**  
Via Castelfidardo 11  
35141 Padova  
*golder.padova@legalmail.it*

Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Ambiente  
**Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia**  
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412795941 - Fax 0412795944  
PEC: *ambiente@pec.regione.veneto.it*

Codice Univoco Ufficio LKUECV



In allegato alla presente, si trasmette copia del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 30/01/2019.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Unità Organizzativa  
Bonifiche Ambientali e  
Progetto Venezia  
Dott. Paolo Campaci

PC/sf  
sf\_trasmissioneverbale\_Esso\_Lido.doc  
Tel. 041 - 2795941

*Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Ambiente*  
**Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia**  
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412795941 - Fax 0412795944  
PEC: [ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it)

Codice Univoco Ufficio LKUECV



## **REGIONE DEL VENETO**

**Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia**

**Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.**

### **CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA**

*Verbale della seduta del*

**30 gennaio 2019**

**La Conferenza di Servizi istruttoria è stata convocata con nota n. 22122 del 18 gennaio 2019, per il giorno 30 gennaio 2019, presso gli uffici dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.**

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, dà inizio ai lavori.

**Proponente:** Esso Italiana S.r.l.

**Area :** Comune di Venezia (Lido)

**Titolo:** Punto vendita carburanti Esso, ex PVF 1466 sito a Lido di Venezia (VE) via S. Gallo - Trasmissione relazione "variante al progetto unico di bonifica per la parte interna del sito (fg. 8 mappale 1031)"

Trasmesso con nota del 02/07/2018 acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 280959 del 04/07/2018.

Integrato da:

Titolo: Punto vendita carburanti Esso, ex PVF 1466 sito a Lido di Venezia (VE) via S. Gallo - trasmissione relazione "variante al progetto unico di bonifica per la parte esterna del sito (foglio 38, mappale 1022)"

Trasmesso con nota del 26/11/2018 acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 482050 del 27/11/2018.

Il dott. Simone Fassina, tecnico istruttore che svolge la propria attività nell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, descrive sinteticamente il documento in esame.

Con Decreto n.32 del 28/09/2017 la Regione del Veneto ha approvato con prescrizioni il "Progetto Unico di bonifica ai sensi del DM31/15".

L'ex PV è costituito da due aree:

- un'area interna, posta sul lato Est di via S. Gallo, costituita dal piazzale dove era ubicato l'ex punto vendita carburanti identificata al Foglio 38, Mappale 1031, Sezione Venezia, del Catasto Terreni del Comune di Venezia;

- un'area esterna, posta sul lato Ovest di via S. Gallo, costituita da un'area verde dove era presente il punto di carico del carburante e identificata al Foglio 38, Mappale 1022, Sezione Venezia, del Catasto Terreni del Comune di Venezia ("Sito").

Con nota Esso del 21/6/17 "*Nota informativa sul nuovo proprietario del terreno ed i soggetti interessati alle comunicazioni relative al procedimento*", viene specificato che l'area interna dell'ex PV è di proprietà della Società denominata "Alì S.p.a" mentre l'area esterna è di proprietà del Comune di Venezia .

Con il documento di bonifica per la parte interna del 02/07/2018 era stato chiesto dalla ditta di dividere il procedimento ambientale del sito interno dalla parte esterna. La Conferenza di Servizi del 31.07.18 aveva accolto la proposta.

Il documento in esame pertanto consiste in:

- aggiornamento dell'Analisi di Rischio sito-specifica già approvata con Decreto n.32 del 28 settembre 2017 della Regione Veneto e secondo le richieste riportate nel Verbale della Conferenza di Servizi del 31 luglio 2018, per la determinazione del rischio sanitario associato alle contaminazioni residue rilevate e le concentrazioni soglia di rischio ("CSR") così come definite dall'Art. 240 comma 1 lettera c) del DLgs 152/06;
- variante al Progetto di Bonifica unico di bonifica per la parte esterna.

Alla luce dei risultati delle campagne di indagine eseguite e dei campionamenti e analisi dei campioni di acque sotterranee eseguiti successivamente alla realizzazione del pozzo di monitoraggio PM10, riportati in Tabella 3 del documento in esame, è stata aggiornata l'Analisi di Rischio sito specifica contenuta nel PUB del gennaio 2017 ed è stato verificato che le Sorgenti nel suolo profondo (SP), e le acque di falda risultano non contaminate mentre la sorgente suolo superficiale (SS) area a verde risulta contaminata.

Pertanto alla luce dei monitoraggi delle acque sotterranee eseguiti a partire da gennaio 2018 nel POC PM10, delle CSR determinate e degli obiettivi di bonifica approvati, la ditta non ritiene più necessario l'intervento di bonifica così come approvato per il Sito in esame con Decreto n.32 del 28 settembre 2017 più volte citato.

La ditta propone quindi l'esecuzione di un'attività di scavo e smaltimento della sola porzione di terreno con superamenti della CSR determinata per il parametro piombo nella sorgente SS dell'area verde e la continuazione dell'esecuzione delle ultime due campagne di campionamento nel POC PM10, finalizzate al collaudo delle acque sotterranee.

L'area di scavo è di ca 11 mq, in corrispondenza della sorgente secondaria SS area verde ubicata nel terreno superficiale per una profondità di -1 m da p.c.

Si rimanda al parere di ARPAV in merito all'elaborazione dell'Analisi di Rischio

La dott.ssa Elena Berto dell'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia evidenzia quanto di seguito.

In base ai risultati ottenuti con la nuova Analisi di Rischio, la ditta propone una modifica del progetto di bonifica approvato con Decreto n. 32/17: il nuovo scavo interesserà solo la porzione di suolo superficiale verde (ossia fino ad 1 metro di profondità), dove i risultati della nuova AdR elaborata danno rischio la ditta precisa inoltre che non sarà necessario eseguire campionamenti del fondo scavo e delle pareti perché oltre a quella profondità e oltre quella superficie non risulta esserci rischio. L'area definitiva di scavo sarà quindi di circa 11 m<sup>2</sup>, sottoservizi permettendo.

A fine lavori non sarà ripristinato il pozzo profondo di monitoraggio di soil gas rimosso in quanto non è stato riscontrato rischio dal suolo profondo.

La ditta non prevede nessun monitoraggio post bonifica.

In merito al monitoraggio delle acque di falda il Decreto n.32 del 28/09/2017 del Direttore della Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia considerava il sito nel suo insieme e non diviso in due procedure di bonifica distinte per singolo soggetto proprietario. In corrispondenza del POC (PM10) non è stato eseguito nessun controcampione da parte di ARPAV, perché nello stesso Decreto la ditta proponeva di scavare e portare via tutto il suolo contaminato (fino all'orizzonte saturo). Se la ditta non ritiene più di allargare e approfondire lo

scavo come previsto dal Decreto, si propone alla CdS di richiedere (secondo le modalità e le tempistiche già conosciute) un controcampione prelevato da ARPAV delle acque di falda dal PM10.

Non si ritiene cautelativo escludere i risultati dei sondaggi S16÷S20 come sorgenti nell'elaborazione dell'Analisi di Rischio. Valutati i superamenti riscontrati e la posizione del pozzetto di scarico, è difficile considerare che tali superamenti siano causati da fonti "esterne". Nell'elaborazione dell'AdR dovranno essere considerati tutti i risultati.

Valutando che:

1. le indagini integrative sono state eseguite come previsto dal precedente Decreto n.32 del 28/09/2017, che approvava un progetto di bonifica dove era previsto che, prima di procedere allo scavo, si delimitava l'area contaminata attraverso 3+2 sondaggi, e solo in caso di risultati difformi dai precedenti si doveva rielaborare una nuova AdR;

2. i risultati delle indagini integrative dimostrano che l'estensione dell'area contaminata è maggiore di quella delimitata dagli stessi sondaggi e che quindi sarebbe appropriato allargare gli scavi fino a dove lo consentono i confini del sito;

non si condivide la scelta fatta dalla ditta di riproporre la nuova Analisi di Rischio, e considerando che il progetto in esame dovrebbe essere ulteriormente rielaborato e rivalutato a seguito delle nuove indicazioni di cui sopra, si ritiene opportuno scavare tutta l'area contaminata nell'insaturo, fino dove possibile e concludere così il procedimento di bonifica.

La dott.ssa Silvia Fant del Comune di Venezia ritiene non approvabile la documentazione con le seguenti motivazioni:

Non si concorda con la Ditta quando sostiene che la contaminazione rilevata nell'area esterna al Punto Vendita è presente nei riporti storici e pertanto estranea all'attività commerciale svolta da Esso sul punto vendita, con l'esclusione dalla costruzione delle sorgenti di contaminazione i campioni di terreno prelevati da tali punti (S16÷S20). Infatti:

- a) Dalle stratigrafie non risulta presente alcuno strato di riporto;
- b) Considerato che la betolina si ormeggiava nel sito indicato dalla Ditta stessa in planimetria e i punti dei sondaggi risultati contaminati sono molto vicini tra loro e all'area di scarico, è lecito supporre che la contaminazione rinvenuta nell'area verde sia stata originata dalle operazioni di scarico del carburante;
- c) L'area adiacente non può essere definita come un porto, ma si tratta semplicemente di un canale con posti barca.

Considerata la localizzazione dell'intervento, la Ditta dovrà acquisire i permessi/autorizzazione per l'eventuale occupazione del marciapiede e della sede stradale nel corso dei lavori. A tale proposito, si chiede di fornire una planimetria con l'indicazione dell'area di intervento.

Si fa presente che nel progetto unico di bonifica approvato in CdSD del 08/08/2017 con decreto n. 32 del 28/09/2017 era previsto il seguente intervento nell'area in oggetto:

- scavo di 36,5 mq fino a 4 m. p.c. e smaltimento delle sorgenti secondarie di contaminazione superficiale e profonda localizzate nel terreno insaturo superficiale e profondo in corrispondenza dei sondaggi S1, S2 e S3 al fine di rispettare le CSC di Col. A, e nella rimozione del terreno saturo per assicurare il rispetto delle CSC di riferimento per le acque sotterranee nel pozzo PM10.

Era previsto inoltre il prelievo di 4 campioni dalle pareti e 1 campione dal fondo scavo nel terreno saturo con ricerca di BTEX, HC<12, HC>12, IPA, MTBE, ETBE, Pb, Pb tetraetile.

Ora, a fronte di una contaminazione rilevata in un'area più vasta e alla stessa profondità della contaminazione rilevata nel 2016, la Ditta prevede un intervento molto più limitato, con lo scavo di 11 mq fino alla profondità di 1 m in corrispondenza di S2, senza prevedere l'esecuzione di fondo scavo e parete.

Il dott. Ugo Scortegana rappresentante della Città metropolitana di Venezia ritiene di condividere le osservazioni dell'ARPAV e del Comune di Venezia.


Il Presidente sentiti gli Enti competenti ritiene che la proposta presentata dalla ditta di limitare l'intervento di bonifica all'area di 11 mq non sia approvabile in quanto non è fondante la motivazione data di esclusione di responsabilità per il restante dell'area contaminata rilevata in sito.


Vengono fatti entrare i rappresentanti della ditta per illustrare i risultati della Conferenza di Servizi.

**Dopo approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi ritiene non approvabile il documento in esame e richiede altresì alla ditta di presentare una nuova proposta di intervento seguendo quanto riportato nel verbale della Conferenza di servizi odierna e le prescrizioni di seguito riportate:**

1. La ditta deve presentare un'Analisi di Rischio attivando il percorso di lisciviazione in falda su tutta l'area esterna al punto vendita carburanti, utilizzata dalla stessa ditta per l'attività pregressa e dovranno essere considerati tutti i risultati ottenuti nelle varie indagini eseguite in passato o in alternativa dare seguito all'intervento di bonifica approvato con Decreto n. 32 del 28.09.2017.
2. La ditta dovrà fornire una planimetria con la delimitazione dell'area oggetto di concessione d'uso per le attività svolte in passato dalla stessa e l'area di intervento di bonifica.
3. Considerata la localizzazione dell'intervento, la Ditta dovrà acquisire i permessi/autorizzazione per l'eventuale occupazione del marciapiede e della sede stradale nel corso dei lavori.

**Ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 la ditta proponente potrà presentare, entro 10 giorni dal ricevimento del presente verbale, eventuali osservazioni alle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi Istruttoria. Trascorso inutilmente tale termine, la scrivente Direzione assumerà il provvedimento definitivo relativo al progetto in esame.**

Il Verbalizzante  
Dott. Simone Fassina  


Il Presidente  
Dott. Paolo Campaci  


*I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:*

Dott. P. Campaci – Regione Veneto  
Dott. S. Fassina – Regione Veneto  
Geom P. Ciuffi – Città Metropolitana di Venezia  
Dott. U. Scortegagna – Città Metropolitana di Venezia  
Dott.ssa E. Berto – ARPAV Dipartimento di Venezia  
Dott.ssa P. Boscolo – ARPAV Dipartimento di Venezia  
Dott. F. Penzo – Comune di Venezia  
Dott.ssa S. Fant – Comune di Venezia

*I partecipanti alla Conferenza di Servizi (ditta proponente) presenti per tutta la seduta o in parte:*

Matteo Martini                      Società di Consulenza Golder  
Daniela Zampierolo                Società di Consulenza Stantec